



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 27/04/2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore 21:00 presso la Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone n. 1.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

N°	Nome	Presente	Assente
1	FIORINI MATTIA	X	
2	CANEPA MONICA	X	
3	GENTA LORENZO	X	
4	IOZZO ISABELLA	X	
5	MAGNONE MAXIMILIANO	X	
6	PASTORINO SIMONE	X	
7	PELUFFO MARINA	X	
8	SECHI CRISTIANA	X	
9	VALLE MATILDE	X	
10	CAVIGLIA BARDINI LORENZO		X
11	CICCARELLI CAMILLA		X
12	PENDOLA FRANCESCO	X	
13	SPIGA SALVATORE	X	
Totale		11	2

Risulta assente l'Assessore Esterno Sig. **Gian Luca GIUDICE**.

Partecipa con diritto di parola l'Assessore Esterno: Sig.ra **Veruska SCHOEPF**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i

contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12.06.2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 17 del 21.05.2015, n. 4 del 02.03.2016, n. 15 del 30.03.2017, n. 16 del 27.02.2018, n. 14 del 30.03.2019, n. 21 del 31.07.2020 e n. 29 del 17.06.2021;

VISTO il *Regolamento Comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e per il compostaggio domestico*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17/06/2021;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/Rif con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

OSSERVATO che le disposizioni contenute nella Deliberazione di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. 147/2013;

RITENUTO che sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare norme di legge vigenti;

CONSIDERATO pertanto di poter introdurre all'interno della disciplina regolamentare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione succitata che non contrastino in modo esplicito con quanto predisposto dalla L. 147/2013 art. 1 o atti equipollenti;

RILEVATO che lo scrivente Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 03/03/2022, ai sensi dell'articolo 3.1 dell'Allegato (TQRIF) alla Deliberazione 15/2022/R/Rif sopra richiamata, ha individuato lo schema regolatorio I come vincolante per l'ambito tariffario del Comune di Spotorno e che ciò comporta l'obbligatorio adeguamento alle disposizioni contenute tra gli obblighi di servizio riassunti nella tabella 2, Appendice 1 al suddetto Allegato (TQRIF);

RILEVATO che l'articolo 14 della Legge 118/2022 ha modificato l'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, riducendo da cinque a due anni il vincolo temporale della c.d. fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti delle utenze non domestiche e abrogando la possibilità per queste ultime di essere riammesse al servizio pubblico prima della scadenza biennale;

CONSIDERATO che, in relazione all'incertezza normativa in merito alla coesistenza delle discipline previste per il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche a soggetti terzi, si è ritenuto di derogare all'interno dell'Allegato Regolamento la disposizione di cui all'art. 1 comma 649 L. 147/2013 per agevolare le utenze che non hanno provveduto in tempo utile per le annualità 2022 e 2023 alla presentazione della dichiarazione di fuoriuscita di cui all'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 e che dunque non usufruirebbero a consuntivo della riduzione della quota variabile del tributo spettante pur continuando a conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico;

RILEVATO che detta deroga cessa di operare al 1° gennaio 2024 e che i soggetti di cui al punto precedente sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di fuoriuscita entro il 30 giugno 2023;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo, apportando al testo regolamentare vigente le variazioni ed integrazioni relative a quanto segue:

- procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori dal servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche (art. 3 Delibera ARERA 15/2022);
- decorrenza delle dichiarazioni di variazione in corso d'anno che comportano un diverso ammontare del tributo;
- rateizzazione dei versamenti ordinari e individuazione dei requisiti necessari al riconoscimento della stessa (art. 27.1 All. A Delibera ARERA 15/2022);
- rettifica degli importi erroneamente addebitati al contribuente (art. 28 All. A Delibera ARERA 15/2022);
- vincolo temporale per le utenze non domestiche che esercitano la facoltà di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (art. 14 L. 118/2022);

OSSERVATO che si è ritenuto altresì necessario intervenire a modificare la disciplina regolamentare relativa alla tassazione delle utenze domestiche, con specifico riferimento alla modalità di determinazione del numero degli occupanti delle utenze tenute a disposizione al fine di disciplinare in modo univoco le procedure da utilizzare e consentire una attività di controllo più efficace da parte dell'ufficio tributi;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;*

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro*

dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 287 e

s.m.i. che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato **sub C**) pervenuto al prot. n. 8144 il 20.04.2023;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., contenenti altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, allegati al presente atto;

RILEVATO che la presente deliberazione è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare Intersettoriale nella seduta del 21.04.2023;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "*Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*" vigente;
- 2) DI STABILIRE che il testo del Regolamento contenuto all'Allegato B, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
- 3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- 4) DI PUBBLICARE il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 5) DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero (in corsivo)* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante la necessità di applicare il presente Regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 16 del 27/04/2023

Modificare l'articolo 6 "Obbligazione tributaria" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<ol style="list-style-type: none">1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.2. L'obbligazione tributaria termina nel primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.	<ol style="list-style-type: none">1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.2. L'obbligazione tributaria termina nel primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 18 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Quanto disciplinato al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate all'art. 10.



Modificare l'articolo 7 "Determinazione della tariffa di riferimento" al comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. [...]	1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e s.m.i.. [...]



Modificare l'articolo 10 "Occupanti utenze domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>																		
<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, al 30 marzo dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.</p> <p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di occupanti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:</p> <table border="0"> <tr> <td>SUPERFICIE</td> <td>N. OCCUPANTI ASSOCIATO</td> </tr> <tr> <td>Da 1 a 29 mq</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Da 30 a 49 mq</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Da 50 a 79 mq</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Da 80 a 117 mq</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Da 118 a 257 mq</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>>258 mq</td> <td>6</td> </tr> </table> <p>Restano valide le dichiarazioni relative al numero di componenti acquisite dal Settore Tributi entro il 31/12/2013.</p> <p>4. E' facoltà del contribuente comunicare il numero effettivo di occupanti sulla base del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale di residenza, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi.</p>	SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO	Da 1 a 29 mq	1	Da 30 a 49 mq	2	Da 50 a 79 mq	3	Da 80 a 117 mq	4	Da 118 a 257 mq	5	>258 mq	6	<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, al 1° gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.</p> <p>3. Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari non residenti nel Comune ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.</p> <p>4. Per le utenze domestiche occupate o condotte da soggetti diversi dalle persone fisiche, per i Bed & Breakfast, per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) di cui alla L.R.n.32/2014 e in assenza di indicazione nella dichiarazione per le utenze di cui al precedente comma 3), si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:</p> <table border="0"> <tr> <td>SUPERFICIE</td> <td>N. OCCUPANTI ASSOCIATO</td> </tr> <tr> <td>Da 1 a 29 mq</td> <td>1</td> </tr> </table>	SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO	Da 1 a 29 mq	1
SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO																		
Da 1 a 29 mq	1																		
Da 30 a 49 mq	2																		
Da 50 a 79 mq	3																		
Da 80 a 117 mq	4																		
Da 118 a 257 mq	5																		
>258 mq	6																		
SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO																		
Da 1 a 29 mq	1																		

<p>5. La comunicazione di cui al precedente punto 4), dovrà pervenire all'Ufficio Tributi entro il 30 marzo dell'anno di competenza/riscossione del tributo.</p> <p>6. Le comunicazioni presentate successivamente al 30 marzo dell'anno di competenza/riscossione del tributo, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.</p> <p>7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.</p> <p>8. Nel caso il contribuente sia proprietario di più abitazioni nel Comune di Spotorno, ai fini della determinazione della tariffa, il numero degli occupanti coincide con quello del nucleo familiare, anagrafico o dichiarato, solo per l'immobile ove lo stesso nucleo familiare ha acquisito la residenza o ne ha dichiarato l'utilizzo. Per i restanti immobili a disposizione, si assume quale numero occupanti quello indicato nella tabella di cui al precedente punto 3).</p> <p>9. Il numero di occupanti delle utenze domestiche non può in nessun caso essere inferiore ad uno.</p> <p>10. Per il solo anno 2014, la comunicazione di cui al precedente punto 5) deve essere presentata entro il 31 luglio 2014. Le comunicazioni presentate oltre tale termine avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>	<table data-bbox="798 190 1165 347"> <tr><td>Da 30 a 49 mq</td><td>2</td></tr> <tr><td>Da 50 a 79 mq</td><td>3</td></tr> <tr><td>Da 80 a 117 mq</td><td>4</td></tr> <tr><td>Da 118 a 257 mq</td><td>5</td></tr> <tr><td>>258 mq</td><td>6</td></tr> </table> <p>5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, sia in aumento che in diminuzione, il numero degli occupanti risultante a seguito di verifiche ed accertamenti d'ufficio.</p> <p>6. Le variazioni del numero degli occupanti le utenze domestiche occupate da soggetti residenti intervenute in corso d'anno sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe ed hanno efficacia dall'anno successivo. Le variazioni del numero degli occupanti le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti nel Comune, ancorché dichiarate in corso d'anno, sono acquisite attraverso denuncia di variazione o autocertificazione ed hanno efficacia dall'anno successivo.</p> <p>7. Abrogato</p> <p>8. Nel caso il contribuente sia proprietario di più abitazioni nel Comune di Spotorno, ai fini della determinazione della tariffa, il numero degli occupanti coincide con quello del nucleo familiare, anagrafico o dichiarato, solo per l'immobile ove lo stesso nucleo familiare ha acquisito la residenza o ne ha dichiarato l'utilizzo. Per i restanti immobili a disposizione, si assume quale numero occupanti quello indicato nella tabella di cui al precedente punto 4).</p> <p>9. Il numero di occupanti delle utenze domestiche non può in nessun caso essere inferiore ad uno.</p> <p>10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>11. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.</p>	Da 30 a 49 mq	2	Da 50 a 79 mq	3	Da 80 a 117 mq	4	Da 118 a 257 mq	5	>258 mq	6
Da 30 a 49 mq	2										
Da 50 a 79 mq	3										
Da 80 a 117 mq	4										
Da 118 a 257 mq	5										
>258 mq	6										



Modificare l'articolo 11 "Categorie utenze non domestiche" al comma 3 come segue:

<p><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i></p>	<p><i>Versione modificata</i></p>
--	-----------------------------------

<p>1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della ubicazione geografica e della dimensione demografica.</p> <p>2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.</p> <p>4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p>	<p>1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della ubicazione geografica e della dimensione demografica.</p> <p>2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>3. Nel caso in cui all'interno dello stesso locale siano svolte attività differenti, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.</p> <p>4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p>
--	---



Modificare l'articolo 11 bis "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le utenze non domestiche che, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Protocollo del Comune stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune (presso il sito internet istituzionale e l'ufficio tributi) ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Verificata la validità della dichiarazione, il Comune ne trasmette gli esiti al soggetto competente (al gestore in caso di affidamento del servizio da parte del Comune ovvero all'Autorità d'Area omogenea savonese in caso di affidamento d'Ambito). Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovrà essere presentata al Comune la modulistica contenente i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.</p>	<p>1. Le utenze non domestiche che, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Protocollo del Comune stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune (presso il sito internet istituzionale e l'ufficio tributi) ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Verificata la validità della dichiarazione, il Comune ne trasmette gli esiti al soggetto competente (al gestore in caso di affidamento del servizio da parte del Comune ovvero all'Autorità d'Area omogenea savonese in caso di affidamento d'Ambito). Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovrà essere presentata al Comune, a mezzo PEC, la modulistica, messa a disposizione dal Comune, contenente i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di</p>

<p>3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:</p> $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ <p>dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.</p> <p>Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.</p> <p>La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.</p> <p>4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo mediante apposito modulo all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.</p> <p>5. Nel caso di mancata compilazione della modulistica di cui al presente articolo, necessaria ad ottenere la riduzione, all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la</p>	<p>pagamento utile.</p> <p>3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:</p> $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ <p>dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.</p> <p>Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.</p> <p>La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.</p> <p>4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo mediante apposito modulo all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.</p> <p>4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.</p> <p>5. Nel caso di mancata compilazione della modulistica di cui al presente articolo, necessaria ad ottenere la riduzione, all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la</p>
--	--

<p>contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.</p> <p>6. La disciplina di cui al presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 2022 e, solo per l'anno 2021, il termine entro il quale presentare la dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta è fissato, come da normativa, al 31 maggio.</p>	<p>contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.</p> <p>6. La disciplina di cui al presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 2022 e, solo per l'anno 2021, il termine entro il quale presentare la dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta è fissato, come da normativa, al 31 maggio.</p>
---	---



Modificare l'articolo 13 "Riduzioni" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Abrogato. (D.C.C. n. 16 del 27/02/2018)</p> <p>2. La tariffa della TARI è ridotta del 10% per gli occupanti le abitazioni residenti nel Comune, che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità al Regolamento comunale di Igiene Urbana ed in particolare agli artt. 18 e 35. La riduzione di cui sopra è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.</p> <p>L'agevolazione si applica a tutti coloro che risultano inseriti, su istanza, nell'apposito "Elenco degli utenti compostatori" detenuto dall'Ufficio Ambiente Comunale al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene effettivamente praticato il compostaggio. La riduzione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello – intero e solare – in cui il compostaggio è stato effettivamente praticato. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente e Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.</p>	<p>1. Abrogato. (D.C.C. n. 16 del 27/02/2018)</p> <p>2. La tariffa della TARI è ridotta del 10% per gli occupanti le abitazioni residenti nel Comune, che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità al Regolamento comunale di Igiene Urbana ed in particolare agli artt. 18 e 35. La riduzione di cui sopra è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.</p> <p>L'agevolazione si applica a tutti coloro che risultano inseriti, su istanza, nell'apposito "Elenco degli utenti compostatori" detenuto dall'Ufficio Ambiente Comunale al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene effettivamente praticato il compostaggio. La riduzione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello – intero e solare – in cui il compostaggio è stato effettivamente praticato. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente e Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.</p>

<p>3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>4. Per le utenze non servite dalla raccolta porta a porta, se ubicate ad una distanza superiore ai 200 mt lineari di strada carrozzabile dal punto di raccolta più vicino, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta come specificato nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Distanza in metri lineari di strada carrozzabile</th> <th>Riduzione sull'ammontare del tributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 201 a 1000</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Da 1001 in poi</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa è concessa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente art. 11 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>6. La tariffa unitaria è ridotta del:</p> <p>a) 15 per cento per le abitazioni (utenze domestiche) con unico occupante che dovrà essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Spotorno;</p>	Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo	Da 201 a 1000	60%	Da 1001 in poi	80%	<p>3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>4. Per le utenze non servite dalla raccolta porta a porta, se ubicate ad una distanza superiore ai 200 mt lineari di strada carrozzabile dal punto di raccolta più vicino, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta come specificato nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Distanza in metri lineari di strada carrozzabile</th> <th>Riduzione sull'ammontare del tributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 201 a 1000</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Da 1001 in poi</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa è concessa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente art. 11 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>5-bis. Per le sole annualità 2022 e 2023, al fine di consentire alle utenze non domestiche che, per cause di forza maggiore, non hanno provveduto alla presentazione di istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico entro il termine previsto pur avendo effettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal servizio pubblico, rimane applicabile la disciplina di cui all'art. 1 comma 649 della L. 147/2013. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale riduzione della quota variabile spettante, che sarà calcolata sulla base di quanto disciplinato al precedente comma 5, tali utenze dovranno dimostrare a consuntivo, ovvero entro il termine del 28 febbraio 2023 con riferimento all'anno 2022 e del 28 febbraio 2024 con riferimento all'anno 2023, la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico. Tale proroga cessa di avere effetto dall'anno di imposta 2024: a decorrere da tale annualità, la riduzione eventualmente spettante sarà applicabile esclusivamente sulla base della disciplina di cui al precedente articolo 11-bis.</p> <p>6. La tariffa unitaria è ridotta del:</p> <p>a) 15 per cento per le abitazioni (utenze domestiche) con unico occupante che dovrà essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Spotorno;</p>	Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo	Da 201 a 1000	60%	Da 1001 in poi	80%
Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo												
Da 201 a 1000	60%												
Da 1001 in poi	80%												
Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo												
Da 201 a 1000	60%												
Da 1001 in poi	80%												

<p>b) 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;</p> <p>c) 20 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;</p> <p>d) 30 per cento per i fabbricai rurali ad uso abitativo;</p> <p>e) due terzi per un'unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.</p> <p>7. Abrogato.</p> <p>8. La copertura delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>9. Le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione, di cui al successivo articolo 19.</p> <p>10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne saranno prese in considerazione al massimo due, le più favorevoli al contribuente. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa.</p>	<p>b) 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;</p> <p>c) 20 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;</p> <p>d) 30 per cento per i fabbricai rurali ad uso abitativo;</p> <p>e) due terzi per un'unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.</p> <p>7. Abrogato.</p> <p>8. La copertura delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>9. Le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione, di cui al successivo articolo 19.</p> <p>10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne saranno prese in considerazione al massimo due, le più favorevoli al contribuente. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa.</p>
---	---



Modificare l'articolo 14 "Piano Finanziario" al comma 2 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.</p> <p>2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal Metodo Tariffario disciplinato dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif</p> <p>3. Abrogato</p>	<p>1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.</p> <p>2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal Metodo Tariffario disciplinato dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e s.m.i..</p> <p>3. Abrogato</p>



Modificare l'articolo 17 "Versamento e riscossione del tributo" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.</p> <p>3. Il versamento della TARI è effettuato con Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Spotorno.</p> <p>5. Il numero e le scadenze della rate sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.</p> <p>6. Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione dell'importo dovuto sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate.</p>	<p>1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.</p> <p>3. Il versamento della TARI è effettuato con Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Spotorno.</p> <p>5. Il numero e le scadenze della rate sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.</p> <p>6. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 5, per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico; b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 11.500,00. c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti. <p>Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza fissata per il versamento della rata unica. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati in relazione all'entità dell'importo dovuto.</p>

7. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.	7. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
8. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.	8. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.



Modificare l'articolo 18 "**Dichiarazione di inizio e cessazione**" al comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 4. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 3, si presume che il contribuente sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.	[...] 4. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 3, si presume che l'occupazione sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
[...]	[...]



È aggiunto l'articolo 20 ter "**Rimborsi e compensazioni**":

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Spotorno, la restituzione delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La restituzione viene effettuata entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente dare luogo al rimborso oppure essere compensate sulla base di quanto stabilito agli articoli 25 e 26 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali vigente.
3. Non si dà luogo alla restituzione di importi uguali o inferiori al versamento minimo ordinario di € 12,00 stabilito dal precedente articolo 17 comma 7".



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 04/04/2023

—

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 06/04/2023

Michela Costabile / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -
SPORTELLO DEL CITTADINO

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 04/04/2023

—
**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 17/04/2023

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA
2 - SPORTELLO DEL CITTADINO del
Servizio Finanziario

—

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 16 del 27/04/2023

**Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 01/06/2023.

Data, 17/05/2023

L'INCARICATO
ANTONIO IURILLI / ArubaPEC S.p.A.